

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA CIVILE**  
**SOTTOSEZIONE 2**

ha pronunciato la seguente:

**ordinanza**

sul ricorso 25775-2011 proposto da:

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

**- ricorrente -**

contro

S.M.;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 1143/2011 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA del 20/07/2011, depositata il 22/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 26 novembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:

*"1. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo avverso la sentenza con cui il Tribunale di quella città aveva dichiarato improcedibile l'appello dalla medesima proposta avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto l'opposizione a sanzione amministrativa proposta da S. M..*

*Il Tribunale ha ritenuto, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., non valida la costituzione dell'appellante che era avvenuta con il deposito di copia dell'atto di appello, privo di alcuna indicazione circa la sua avvenuta notificazione, mentre il deposito dell'originale dell'atto di appello notificato era avvenuto fuori termine.*

*Non ha svolto attività difensiva l'intimata.*

*2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente fondato.*

*Il motivo denuncia l'erroneità della decisione, deducendo la validità della iscrizione della costituzione con velina, quando sia seguito dal deposito dell'originale notificato.*

*Il motivo va accolto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. civ., richiamato per il giudizio di appello dall'art. 347 cod. proc. civ., la costituzione dell'appellante con la cd. velina, cioè con la copia dell'atto di appello in copia informale e priva di alcuna indicazione circa la sua notificazione, è ammissibile, posto che la iscrizione a ruolo della causa è possibile ancor prima del perfezionamento della notificazione, come si desume sia dall'art. 165 c.p.c., comma 2, sia dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3, (Cass. 8003/2012; S.U. 10864/2011, v. in motivazione).*

*Tenuto conto che l'improcedibilità è sanzionata per l'inosservanza del termine di costituzione ma non pure per l'inosservanza delle forme di costituzione non può essere dichiarato improcedibile l'appello se l'appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., ha depositato una cd. velina dell'atto d'appello in corso di notificazione - priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l'originale dell'atto notificato, conforme alla velina (Cass. 6912/2012).*

*P.Q.M. Il ricorso deve essere accolto".*

Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, tanto più che l'orientamento giurisprudenziale richiamato nella relazione ha trovato continuità nella successiva sentenza n. 15715 del 2013.

Che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice - che viene individuato nel Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in persona di diverso giudice, cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio - che esaminerà la controversia nel merito, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato.

**PQM**

*Il ricorso deve essere accolto".*

Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, tanto più che l'orientamento giurisprudenziale richiamato nella relazione ha trovato continuità nella successiva sentenza n. 15715 del 2013.

Che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice - che viene individuato nel Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in persona di diverso giudice, cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio - che esaminerà la controversia nel merito, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato.

**P.Q.M.** La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile - 2, il 9 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014

EX PARTE CREDITORIS.IT